

Statuto della

"Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte ODV"

ALLEGATO
C.
AL N. 11,
60615/27335

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte ODV" siglabile "AAPP ODV", di seguito indicata anche come ODV.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rivoli (TO) e opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di sostenere le persone svantaggiate, ed in particolare quelle affette dalla malattia di Parkinson.
2. Gli scopi principali sono pertanto i seguenti:
 - organizzare forme di sostegno pratico e psicologico ai parkinsoniani e alle loro famiglie attraverso l'organizzazione di contatti diretti, gruppi di sostegno, attività di prevenzione e mantenimento delle capacità psico-fisiche del malato di Parkinson, incontri educativi, convegni, corsi educativi relativi alla malattia, alla dieta, alla fisio e logoterapia, agli ausili domestici e ai consigli generali e specifici per chi assiste i parkinsoniani, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche per l'accesso ai benefici sociali;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica alle problematiche della malattia di Parkinson, diffondendo informazioni sull'evoluzione delle terapie, sulle disabilità connesse alla malattia, sulle necessità e possibilità di interventi a sostegno dei malati e a sollievo delle famiglie;
 - studiare, proporre, organizzare, e gestire, da sola o in collaborazione con altri enti, od associazioni, pubblici e privati, iniziative di ricerca, sperimentazione, ed applicazione estesa nei campi sanitario, assistenziale, sociale, aventi la finalità di fornire strumenti e modalità di sostegno e di aiuto terapeutico, riabilitativo, psicologico, educativo, ai parkinsoniani e alle loro famiglie, creando modelli di interventi riabilitativi ed educativi validi e codificabili, e quindi applicabili successivamente, a cura dell'assistenza sanitaria pubblica, a fasce estese di malati;
 - curare l'elaborazione e la diffusione dei risultati delle ricerche e sperimentazioni attraverso conferenze, convegni, pubblicazioni, e contatti diretti in ambito regionale, nazionale ed europeo;
 - curare la stesura e la pubblicazione di manuali educativi e didattici di gestione domestica per i malati di Parkinson e per le loro famiglie, orientati a migliorare la conoscenza dei servizi disponibili, la consapevolezza delle proprie effettive potenzialità e risorse, e la coscienza degli obiettivi di qualità della vita ragionevolmente perseguibili;
 - raccogliere e organizzare ogni informazione relativa alla distribuzione territoriale dei malati di Parkinson, ai presidi specialistici e assistenziali esistenti, alle attività di sostegno e svago, disponibili, in

Roberto Mucchi

Antonio Ghisla

modo da fornire ai singoli malati, e alle loro famiglie, informazioni puntuali sull'offerta combinata di assistenza del territorio;

- partecipare alla organizzazione di banche dati integrate per la programmazione dell'assistenza ai malati e alle famiglie con particolare riferimento alle disabilità connesse alla malattia di Parkinson;
- curare la selezione, la formazione teorico-pratica, e l'addestramento dei volontari da destinare ai programmi educativi e didattici per i malati parkinsoniani e le loro famiglie, e anche agli interventi diretti di sostegno, stabilendo eventualmente, ove necessario, accordi con altre organizzazioni presenti sul territorio;
- svolgere tutte le altre attività connesse o derivanti dalle precedenti.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3.07.2017.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- a) la ricerca e la raccolta di fondi e sostegni finanziari da destinarsi alle iniziative di cui sopra, attraverso la liberalità di enti finanziatori, l'organizzazione di eventi promozionali (iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, convegni, manifestazioni), la partecipazione a programmi finanziati di ricerca regionali, nazionali, europei.
- b) Il dialogo con le altre associazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con l'Associazione Italiana Parkinsoniani (AIP), con sede legale a Milano, di cui riconosce il valore e l'importanza acquisita nel tempo nella rappresentanza a livello nazionale ed internazionale dei malati di Parkinson, nella ricerca scientifica e medica, nel monitoraggio e nella diffusione dell'informazione sulle terapie specifiche e sui trattamenti complementari alla terapia farmacologica.
- c) In particolare, fornire aiuto, assistenza e servizi ai malati ed alle loro famiglie, della Sezione di Torino dell'AIP, e di tutte le altre Sezioni dell'AIP distaccate nel Piemonte, individuando con le stesse specifiche necessità, settori prioritari di attività, progetti mirati e modalità di intervento.
- d) Fornire gli stessi aiuti, assistenza e/o servizi alle medesime condizioni ai malati affetti da analoga patologia che, pur non essendo associati all'AIP, versino in particolari situazioni di disagio economico ed assistenziale.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs.117/2017 e s.m.i.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 D.lgs.117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'approvazione del bilancio potrà essere sottoposta all'assemblea degli associati nel maggior termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in presenza di particolari e giustificati motivi individuati dal Consiglio Direttivo con apposito verbale.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 **Associati**

Pietro Moschella

[Firma]

1. Al sensi dell'art. 32 D.lgs.117/2017 e s.m.i il numero degli associati è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.
3. Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato è intrasmissibile.
5. La qualità di Associato si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.
9. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) Gli associati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri dell'associazione presentando richiesta scritta al direttivo.

b) Gli associati sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

2. L'associato minorenni esercita il diritto di voto nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

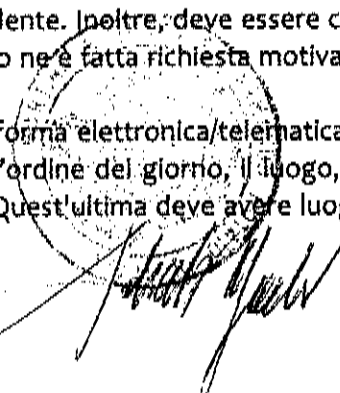
Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea degli associati;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Vice Presidente;
 - e. L'Organo di Controllo.

Art. 9 Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati (iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

Pietro Molob



8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria degli Associati**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, purché non inferiore ad un terzo degli associati aventi diritto a partecipare.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo che, in presenza di particolari e giustificati motivi individuati dal Consiglio Direttivo con apposito verbale, l'approvazione del bilancio venga sottoposta all'assemblea dei soci nel maggior termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.117/2017 e s.m.i;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - e. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sull'esclusione degli associati;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

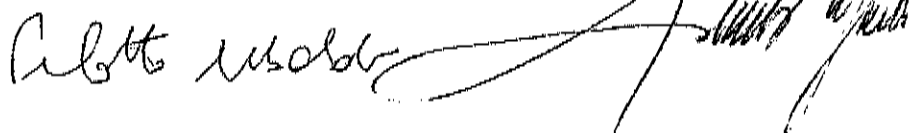
Assemblea straordinaria degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli aventi diritto al voto e le deliberazioni saranno assunte con:
 - a) Il voto favorevole dei tre quarti, in prima convocazione ed
 - b) Il voto favorevole della metà più uno in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di sette-consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea deve essere tempestivamente convocata e provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs.117/2017 e s.m.i;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;



7

- d. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
 - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote associative annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - h. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualevolta lo ritenga opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 13 Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15
Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D.lgs.117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
 2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.
 3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
 4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.lgs.117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs.117/2017 e s.m.i. Il bilancio dell'associazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
 5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
 6. Ove l'ODV, per due esercizi consecutivi superi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;dovrà necessariamente essere nominato un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
- Tale obbligo cesserà se, per due esercizi consecutivi, non verranno superati i predetti limiti.

Art. 16
Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio associativo e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo



settore (di cui all'art. 45, comma 1 D.lgs.117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs.117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.